

Bruxelles, 11 luglio 2023
(OR. en)

11601/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0262(NLE)**

**PECHE 291
FAO 29**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 437 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione generale per la pesca nel Mediterraneo e che abroga la decisione (UE) 2019/869

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 437 final.

All.: COM(2023) 437 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.7.2023
COM(2023) 437 final

2023/0262 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione generale per la pesca nel Mediterraneo e che abroga la decisione (UE) 2019/869

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo per il periodo 2024-2028 in riferimento alla prevista adozione di misure di conservazione e di gestione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo che istituisce la commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

Obiettivo dell'accordo che istituisce la commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (di seguito "l'accordo CGPM") è garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine vive, a livello biologico, sociale, economico e ambientale, nonché lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nella zona dell'accordo. L'accordo CGPM è entrato in vigore nel 1952. Modifiche dell'accordo CGPM sono state approvate nel 1963, 1976, 1997 e 2014.

L'Unione europea è parte dell'accordo CGPM, avendolo accettato con decisione 98/416/CE del Consiglio¹. Parti contraenti dell'accordo CGPM sono anche la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, Cipro, Malta, la Romania e la Slovenia.

2.2. La commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

La commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è l'organo istituito dall'accordo CGPM incaricato di garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine vive, a livello biologico, sociale, economico e ambientale, nonché lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque intermedie. Essa adotta misure di conservazione e di gestione per le risorse alieutiche di cui è responsabile.

In qualità di membro della CGPM, l'Unione ha il diritto di partecipare al suo processo decisionale e di pronunciarsi, con il voto, sulle sue decisioni. Esiste una dichiarazione di competenza dell'Unione per quanto riguarda l'accordo CGPM. L'Unione esercita i diritti di voto dei suoi Stati membri che sono parti contraenti: quando vota l'Unione non votano gli Stati membri e viceversa. La CGPM delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti.

2.3. Le decisioni della CGPM

La CGPM ha la facoltà di adottare, per le attività di pesca di sua competenza, misure di conservazione e di gestione vincolanti per le parti contraenti.

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, dell'accordo CGPM, le misure entrano in vigore 120 giorni dopo la data in cui la CGPM le notifica alle parti contraenti. Le parti contraenti che presentano obiezioni a misure adottate dalla CGPM entro 120 giorni a decorrere dalla data della notifica non sono tenute ad applicarle. Se più di un terzo delle parti contraenti presenta un'obiezione, le altre parti contraenti non sono tenute ad applicare la misura in questione.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito "ORGP") è attualmente definita secondo un

¹ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34.

approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione è in seguito adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali dei servizi della Commissione che devono essere approvati in sede di Consiglio.

Per la CGPM questo approccio è attuato dalla decisione (UE) 2019/869 del Consiglio, del 14 maggio 2019, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della CGPM per il periodo 2019-2023. La decisione contiene principi generali, ma tiene anche conto, per quanto possibile, delle specificità della CGPM. Stabilisce inoltre la procedura ordinaria per la definizione della posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione (UE) 2019/869 del Consiglio ha fatto propri i principi della nuova politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², tenendo conto anche degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca³. Ha inoltre allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

La decisione (UE) 2019/869 del Consiglio dispone che la posizione dell'Unione sia valutata e, se del caso, riveduta prima della riunione annuale del 2024. La presente proposta stabilisce pertanto la posizione dell'Unione nell'ambito della CGPM per il periodo 2024-2028, sostituendo così la decisione (UE) 2019/869 del Consiglio.

La presente proposta tiene conto del Green Deal europeo, per la parte riguardante la pesca, in particolare della strategia sulla biodiversità⁴, di quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici⁵ e della strategia "Dal produttore al consumatore"⁶. Prende inoltre in considerazione la strategia per la plastica⁷ e il piano d'azione per l'inquinamento zero⁸. Tiene conto infine anche della comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani⁹.

L'attuale revisione tiene conto anche degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale per il Mediterraneo e il Mar Nero nella dichiarazione ministeriale di Malta MedFish4Ever¹⁰,

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

³ COM(2011) 424 del 13.7.2011.

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM/2020/380).

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia europea per la plastica nell'economia circolare (COM(2018) 28 final).

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM/2021/400 final).

⁹ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile (JOIN/2022/28 final).

¹⁰ Dichiarazione ministeriale di Malta MedFish4Ever. Conferenza ministeriale sulla sostenibilità della pesca nel Mediterraneo (Malta, 30 marzo 2017).

nella dichiarazione ministeriale di Sofia¹¹ e nella strategia 2030 della CGPM per una pesca e un'acquacoltura sostenibili nel Mediterraneo e nel Mar Nero¹².

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*¹³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La CGPM è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie l'accordo CGPM.

Gli atti che la CGPM è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 13 dell'accordo CGPM e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui seguenti atti:

regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata¹⁴;

regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca¹⁵; e

regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne¹⁶.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo CGPM.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

¹¹ Dichiarazione ministeriale di Sofia, conferenza ad alto livello sulla pesca e sull'acquacoltura nel Mar Nero (Sofia, 7 giugno 2018)

¹² FAO, 2021. *GFCM 2030 Strategy for sustainable fisheries and aquaculture in the Mediterranean and the Black Sea*. Roma. <https://doi.org/10.4060/cb7562en>

¹³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania contro Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

¹⁴ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

¹⁵ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

¹⁶ GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi una posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. La base giuridica che stabilisce i principi che la presente posizione deve far propri è il regolamento (UE) n. 1380/2013.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE. La decisione sostituirà la decisione (UE) 2019/869 del Consiglio relativa al periodo 2019-2023.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione generale per la pesca nel Mediterraneo e che abroga la decisione (UE) 2019/869

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 98/416/CE del Consiglio¹ l'Unione ha concluso l'accordo che ha istituito la commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ("accordo CGPM"). Parti contraenti dell'accordo CGPM sono anche la Bulgaria, la Croazia, Cipro, la Francia, la Grecia, l'Italia, Malta, la Romania, la Slovenia e la Spagna.
- (2) La commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, nonché lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nella zona dell'accordo CGPM. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² stabilisce che l'Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca un approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituiscano e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto di tale attività sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 infine dispone specificamente che l'Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca.

¹ Decisione del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34).

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (4) In linea con la strategia sulla biodiversità³, con quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici⁴ e con la strategia "Dal produttore al consumatore"⁵, è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I rischi derivanti dai cambiamenti climatici e dalla perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale.
- (5) La strategia per la plastica⁶ fa riferimento a misure specifiche volte a ridurre l'inquinamento marino e da plastica e la perdita o l'abbandono in mare degli attrezzi da pesca. Il piano d'azione per l'inquinamento zero⁷ mira inoltre a ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell'ambiente.
- (6) Come precisato nella comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani⁸, la protezione e la conservazione della biodiversità marina sono priorità fondamentali dell'azione esterna dell'UE. L'UE è il principale attore delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi per la pesca a livello mondiale. Al loro interno l'UE promuove la sostenibilità degli stock ittici e un processo decisionale trasparente basato su solidi pareri scientifici, favorisce la ricerca scientifica e rafforza il rispetto degli obblighi.
- (7) Come sancito nelle conclusioni della conferenza ministeriale sulla sostenibilità della pesca nel Mediterraneo, che ha adottato la dichiarazione ministeriale di Malta MedFish4Ever il 30 marzo 2017, e della conferenza ad alto livello sulla pesca e sull'acquacoltura nel Mar Nero, che ha adottato la dichiarazione ministeriale di Sofia il 7 giugno 2018, gli aspetti fondamentali dell'azione dell'Unione nell'ambito della CGPM sono la promozione di misure volte a sostenere e a migliorare la raccolta dei dati e la valutazione scientifica, la gestione ecosistemica delle attività di pesca, una cultura del rispetto delle norme per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, la sostenibilità della pesca e dell'acquacoltura su piccola scala, una maggior solidarietà e un maggior coordinamento.
- (8) La strategia 2030 della CGPM per una pesca e un'acquacoltura sostenibili nel Mediterraneo e nel Mar Nero⁹, adottata nel 2021, fa propri e sviluppa ulteriormente gli

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM/2020/380).

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381).

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM/2021/400 final).

⁸ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile (JOIN/2022/28 final).

⁹ *GFCM 2030 Strategy General Fisheries Commission for the Mediterranean – GFCM Food and Agriculture Organization of the United Nations | General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) | Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (fao.org)*

impegni e le priorità delle precedenti dichiarazioni ministeriali, incentrandosi nel contempo anche su azioni volte a migliorare la risposta alle maggiori sfide esistenti, quali i cambiamenti climatici, le specie aliene, l'inquinamento in tutte le sue forme e la necessità di ridurre i rigetti in mare e le catture accidentali di specie vulnerabili e di mitigarne l'impatto.

- (9) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CGPM per il periodo 2024-2028, poiché le misure di conservazione e di gestione della CGPM potrebbero essere vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ e sui regolamenti (CE) n. 1005/2008¹¹ e (CE) n. 1224/2009¹² del Consiglio.
- (10) Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CGPM è stabilita dalla decisione (UE) 2019/869 del Consiglio¹³. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova per il periodo 2024-2028.
- (11) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo CGPM e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della CGPM, è opportuno stabilire procedure per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2024-2028. Tali posizioni dovrebbero essere in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) figura nell'allegato I della presente decisione.

¹⁰ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

¹¹ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

¹² Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

¹³ Decisione (UE) 2019/869 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) e che abroga la decisione del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel CGPM (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 84).

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della CGPM avviene conformemente all'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione entro e non oltre la data della riunione annuale della CGPM del 2029.

Articolo 4

La decisione (UE) 2019/869 è abrogata.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*